



## LA COSTITUZIONE OLTRAGGIATA

**Gian Domenico Caiazza**

La vittima di un omicidio di mafia, o di un omicidio per rapina o per odio razziale, o di un omicidio del marito per mano della moglie, può mai valere meno di una vittima di femminicidio nella considerazione del legislatore, in termini di pena edittale e di strumenti di tutela processuale della parte offesa? Sissignore. Tutto questo accadrà se questa autentica follia collettiva del DDL sul femminicidio verrà approvata dal Parlamento della Repubblica, ipotesi largamente probabile atteso il sostanziale unanimità dei consensi. Questa sarebbe "la svolta epocale" annunciata con orgoglioso entusiasmo dal Ministro Carlo Nordio, un liberale soi-disant che sta ormai apponendo la sua firma ed il suo volto su alcune delle leggi penali più illiberali mai promulgate nella nostra storia repubblicana. Leggete con attenzione i contributi di riflessione che PQM vi propone questa settimana, e vi renderete conto di quali insensate nefandezze possa un legislatore scrivere se accecato dal populismo penale più becero. Ad un tema sociale drammatico quale quello del delitto di genere si risponde con una furia populista di infima qualità tecnica e di devastante impatto costituzionale. Da non credere ai propri occhi, mentre leggiamo questa vergogna.

Il femminicidio diventa reato a sé, cioè un omicidio ontologicamente diverso da qualunque altro. Una assurdità incostituzionale innanzitutto inutile, perché un omicidio aggravato da motivazioni di odio di genere già oggi può comportare la pena dell'ergastolo. La quale invece è posta - a differenza di ogni altro omicidio comunque motivato - come pena edittale del nuovo reato, che consiste in un omicidio di un essere umano "in quanto donna", commesso "per odio e per reprimere l'esercizio dei diritti, delle libertà e della personalità della vittima". A parte la evidente indeterminazione della condotta, si impone una prima banale domanda: e se per le medesime motivazioni (ipotesi certo meno diffusa, ma perfettamente possibile e verosimile) sarà una moglie ad uccidere il marito, o il padre un figlio? Beh, in tali casi l'omicidio, diciamo così, è di serie B. Il principio di uguaglianza, cioè il divieto costituzionale di sperequazioni tra cittadini per ragioni di sesso, ci saluta ufficialmente.

Non basta. Queste stesse motivazioni costituiscono aggravanti di altri reati comuni quali stalking, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia. In tutti questi casi, alla vittima si conferiscono poteri processuali che a nessuna altra vittima di reati gravissimi (ripeto: un omicidio di mafia, per esempio) vengono riconosciuti (per fortuna, intendiamoci bene). Può opporsi al patteggiamento; il giudice deve motivare il mancato accoglimento di istanze punitive della persona offesa; deve essere ascoltata personalmente dal PM, non dalla polizia giudiziaria delegata, pena il "licenziamento" del PM dalle indagini; interloquisce sulla gradazione o revoca delle misure cautelari (la cui necessità è ovviamente presunta per legge); insieme ai suoi familiari deve essere informata di eventuali misure premiali in fase di esecuzione della pena. Insomma, è il trionfo - in esclusiva per questo reato - della idea tribale del potere di vendetta della vittima (e dei suoi familiari!).

Si tratta dunque di una "svolta epocale"? Senza alcun dubbio, per una volta Nordio ha ragione. Una svolta definitiva nell'epoca più buia del diritto penale italiano, nell'epoca del divorzio esplicito tra il diritto penale ed il principio di uguaglianza sancito in Costituzione. Dovrà pensarci la Consulta, non c'è dubbio: questa, per la sua gran parte, non è una classe politica dotata di sufficienti informazioni, di consapevolezza tecnica e giuridica, e di indipendenza intellettuale dallo scomposto fluire del peggiore "pensiero" social, tale da operare un qualche significativo ripensamento su un simile scempio. Salvo miracoli, che ormai, da laici disillusi e sconfitti, siamo costretti ad invocare, o almeno a sognare. Buona lettura.

...ci si mettono pure certi avvocati....



## L'OMICIDIO NON È UGUALE PER TUTTI

L'introduzione del reato di femminicidio, punito più gravemente di qualunque altro omicidio, manda in soffitta il principio di eguaglianza

### L'intervista

#### IL DIRITTO PENALE ESTREMO: COLLOQUIO CON IL PROF GIUNTA

**Lorenzo Zilletti**

“È evidente che dietro l'introduzione del femminicidio come nuova fattispecie autonoma c'è una scelta propagandistica e populistica, sbandierata come 'svolta storica', addirittura 'epocale', e mirata invece a compiacere un'opinione pubblica particolarmente sensibile alla fascinazione del diritto penale estremo”. Si apre senza mezzi termini il colloquio con il professor Fausto Giunta, custode tra i massimi del diritto penale liberale. “Il femminicidio in quanto omicidio è già punito oggi con la reclusione da 21 a 24 anni, che può trasformarsi in ergastolo per i rapporti di parentela tra reo e soggetto passivo o se commesso in occasione di alcuni delitti da codice rosso. Non è con il parossistico irrigidimento delle risposte punitive che si prevenivano più efficacemente questi tipi di reati”.

Segue a pag. 2

### Panpenalismo rancoroso

#### UN MACABRO SALTO VERSO LA VENDETTA PRIVATA DI GENERE

**Oliviero Mazza**

La demagogia del populismo penale rappresenta un morbo endemicamente presente nella politica italiana. In un climax ascendente, ogni Governo, a prescindere dal colore politico, insegue, per fini di propaganda, le pulsioni di una società vendicativa e refrattaria all'idea stessa del garantismo. A ben vedere, politica e società si sobillano vicendevolmente nel sadismo giudiziario utile per esorcizzare tutte le crisi della contemporaneità, da quella valoriale fino a quella economica. L'ultimo disegno di legge, certamente solo in ordine di tempo, rappresenta però un notevole salto di qualità anche in quella scala inversa di valori rappresentata dal panpenalismo rancoroso e dalla negromanzia inquisitoria.

Segue a pag. 2

### Legge populista

#### UNA DERIVA SIMBOLICA E INCOSTITUZIONALE RISPOSTA A COSTO ZERO

**Sabrina Viviani**

Contro il disegno di legge del Governo che propone di inserire nel nostro ordinamento il reato di femminicidio, hanno in questi giorni preso posizione autorevoli studiosi delle scienze penalistiche spiegando come la nuova fattispecie non solo presenti confini incerti, che ne compromettono la tipicità, ma come, nella sua stessa essenza, si ponga in rotta di collisione con i valori costituzionali a partire dal principio di uguaglianza. Si è anche rilevato che l'ordinamento oggi consente già, in presenza di circostanze qualificanti il fatto, la prospettazione della pena dell'ergastolo. Non è però solo la norma incriminatrice a presentare le patologie richiamate, ma anche tutto quell'insieme di divieti di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti...

Segue a pag. 3

## L'INTERVISTA

# Il diritto penale estremo

## Colloquio con Fausto Giunta

Lorenzo Zilletti\*

SEGUE DALLA PRIMA

**T**ogliere la vita a una persona è il massimo dell'offesa penalistica immaginabile: perché creare un reato *ad hoc*, a seconda del soggetto che viene ucciso? Se escludiamo l'omicidio del consenziente e quello determinato da pietas (es. il malato terminale ucciso dal congiunto che non sopporta assistere oltre alla sua sofferenza), è velleitario fare gradazioni, se non affidandosi a circostanze aggravanti e attenuanti: per inasprire la pena, quella dei motivi abietti; per mitigarla, quella dei motivi di particolare valore morale e sociale. Come si giustifica, dal punto di vista dei principi, la maggiore gravità dell'uccisione di una donna, per i moventi individuati nel ddl, rispetto all'assassinio del magistrato che svolge indagini "scomode" o, rimanendo ai soggetti cd. deboli, a quello del transessuale?

La tua domanda racchiude una pluralità di questioni, molte di rilevanza costituzionale. La



novità non sta solamente nella virata a favore dell'ergastolo (pena su cui gravano seri dubbi di legittimità costituzionale). Colpisce anche il drastico ridimensionamento della discrezionalità giudiziale nella fase della commisurazione: vengono ristretti i compassi edittali e i varchi al bilanciamento delle circostanze. Si teme la benevolenza del giudice, come prima della riforma del 1974. Di più: il ddl crea una stretta presuntiva per l'accesso ai benefici penitenziari, sì da rendere effettiva la pena perpetua e spegnere la spes del ritorno in libertà. La cella dell'ergastolo per femminicidio avrà due serrature, l'una governata dallo Stato, l'altra dalla vittima, in caso di improbabili cedimenti pietistici delle istituzioni. Sotto il profilo costituzionale, l'art. 3 Cost. afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. È lo zoccolo duro del principio di uguaglianza ed è tutto da verificare che sia rispettato dalla penalizzazione del femminicidio come fattispecie con "vittima esclusiva di genere".

**Come conciliare il dettato normativo del neo art. 577 bis con i principi di tassatività e determinatezza ex art. 25 Cost.?**

Premesso che la chiarezza espositiva del Codice del 1930 è andata ormai perduta da decenni, osservo che sul piano della tecnica normativa l'art. 577 bis, comma 1, è un capolavoro di contorsione concettuale e approssimazione descrittiva, ispirata al linguaggio massmediatico. Per non dire della ovvietà della chiusa: "Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575".

**Nessuna certezza su quello che sarà l'iter parlamentare del ddl, ma quando si legifera in certe materie - violenza di genere, codice rosso - è preoccupante la convergenza tra partiti carcerocentrici e quelli che - invece - per tradizioni culturali ormai risalenti mostrano qualche sensibilità per mitezza e finalità rieducativa della pena. Temo che saranno pochi i voti contrari...**

I principi costituzionali non hanno messo davvero radici nelle forze politiche, neppure in quelle che si richiamano continuamente alla Carta. Invece di puntare al definitivo superamento dell'ergastolo, ci si compiace di andare nella direzione opposta. Per i cultori del pensiero politicamente corretto sarà difficile stigmatizzare l'ergastolo e al contempo salutare come una conquista di civiltà il delitto di femminicidio presidiato dalla pena perpetua. Il diritto penale si fonda su principi non negoziabili, tra cui il divieto di automatismi punitivi e la finalità rieducativa della pena, una luce che deve restare accesa per tutti i condannati, inclusi i colpevoli di femminicidio.

**Il ddl trova terreno fertile, dissodato dalla positivizzazione del concetto di vittima voluta dagli estensori della riforma Cartabia e che oggi vede l'unanimità addirittura per la sua costituzionalizzazione nell'art. 24.**

La vittima è già tutelata dalla comminatoria di pena. L'eccessiva polarizzazione dell'attenzione sulla vittima non è priva di inconvenienti, perché porta con sé una flessione delle garanzie sostanziali e processuali. L'afflizione del colpevole, legittimamente assoggettato alla risposta sanzionatoria dello Stato, è il male strettamente necessario, non lo strumento per assecondare appagamenti di tipo vendicativo.

**In altra parte di PQM, si criticano le norme procedurali del ddl. Io qui mi limito a evocare la previsione, per i reati a codice rosso, del parere della vittima sul patteggiamento,**

con obbligo del giudice di motivare perché non abbia assecondato quel parere: sfuma la natura garantistica della motivazione e la pena dissolve da sanzione pubblica a vendetta privata. L'illiberale unanimità destra/sinistra fa sì che la vittima divori le garanzie dell'imputato, unica ragione dell'esistenza dei Codici.

La nuova disciplina del femminicidio non si ispira al profilo nobile della giustizia riparativa, che mira a favorire, attraverso l'incontro del reo e la sua vittima, il superamento del conflitto relazionale creato dal reato. Il ddl, come dicevo, batte la strada opposta del custodialismo perpetuo.

**ANM, per bocca del suo presidente Parodi, non ha espresso critiche sul contenuto del provvedimento, salvo manifestare preoccupazioni di tipo operativo-organizzativo, incrementando il ddl il carico di lavoro specialmente delle Procure, già oggi oberate da un numero spaventoso di notizie di reato. Non ti sembra incoerente che si rivendichi continuamente l'indipendenza e l'autonomia della magistratura e si taccia sul fatto che questa normativa sprizzi sfiducia nei giudici da ogni poro?**

Spero che questo silenzio non diventi assordante e che sia dovuto al tempo necessario per studiare approfonditamente le tante innovazioni proposte (del resto, la bozza di articolo circola da pochissimi giorni). La magistratura, quando vuole, sa far sentire la sua voce...

**Insisto, per chiudere, sulle mostruosità procedurali, ricordando che il ddl regala per il solito catalogo di reati la presunzione di adeguatezza delle misure cautelari custodiali. Quando leggo queste norme, il pensiero corre a chi coltiva con ingenuità il sogno di introdurre nel sistema un processo davvero accusatorio. Intendiamoci, l'obiettivo è tanto nobile quanto irrealistico, almeno finché i nostri politici continueranno, tutti, a ignorare che cosa sono le garanzie o a professarle a corrente alternata.**

Le derive illiberali in atto, sul terreno del diritto penale sostanziale e su quello processuale, richiedono un contrasto quotidiano. Non è solo l'ideologia dell'accusatorio che rischia di frangere, ma l'intera civiltà del punire fondata sul personalismo costituzionale.

\*Avvocato penalista

Oliviero Mazza\*

SEGUE DALLA PRIMA

**L**a formalizzazione in veste giuridica del femminicidio e delle aggravanti di genere è l'apoteosi del più ottuso e becero giustizialismo.

A prescindere dal macroscopico difetto di determinatezza del nuovo art. 577-bis c.p., non si può punire una condotta tenuta per odio verso la persona offesa in quanto donna. Il nostro ordinamento si fonda sul principio di uguaglianza che considera tutti i cittadini uguali dinanzi alla legge senza distinzioni di sesso (art. 3 Cost.). Cosa accadrebbe se la stessa condotta fosse tenuta da una donna per odio verso la persona offesa in quanto uomo, inteso come appartenente al genere maschile? La violenza va punita in sé, in quanto tale, per il suo oggettivo disvalore, a prescindere dal genere dell'autore del reato o della persona offesa. Non è ammissibile confondere la criminologia con il diritto penale che deve rimanere saldamente ancorato a elementari principi di civiltà giuridica, come il divieto di distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali. Il fenomeno della violenza di genere è certamente una piaga della nostra società, un'indiscutibile questione criminologica le cui radici sono profondamente culturali, ma l'omicidio commesso "per odio o per reprimere l'esercizio dei diritti, delle libertà e della personalità" non può essere costruito come un reato proprio dell'uomo in danno della donna, dovendo essere punita allo stesso modo anche la medesima condotta tenuta dalla donna in danno di un uomo. Quando il fatto tipico può essere indifferentemente realizzato da ogni essere umano, il reato proprio di genere confligge con il divieto costituzionale di discriminazioni in base al sesso.

Siamo alla grammatica elementare del diritto, ma il livello di incultura dell'attuale legislatore è tale da non consentirgli nemmeno una vaga



percezione del pericolo insito nella rottura del principio di uguaglianza che è l'asse portante della nostra democrazia. Il paradosso è che si incorre in un'odiosa discriminazione di genere proprio nell'intento di fornire una risposta punitiva esemplare a un allarmante fenomeno criminologico di genere. Come da inveterata tradizione, al diritto penale del nemico si accompagna un sistema processuale d'eccezione, i malfamati doppi (in realtà multipli) binari su cui scorrono i treni ad alta velocità di accertamenti sommari fondati sulla presunzione di colpevolezza.

Al di là della discutibile tecnica normativa, il ddl sul femminicidio esalta, senza più alcun residuo pudore, la vendetta privata. Una regressione allo stato pregiudiziale della barbarie in cui il femminicidio e i reati ad esso assimilati mediante aggravanti di genere richiamano forme di vendetta primitiva affidate alla gestione diretta della donna persona offesa. Così vanno lette le norme che impongono oneri informativi strumentali all'esercizio di un potere di veto rispetto alle scelte remissive dell'imputato, come il patteggiamento. A parte l'ingenuità di ritenere patteggiabile il tentato femminicidio, si attribuisce alla persona offe-

sa il diritto di interloquire sulla pena, perfino sulla meritevolezza degli sconti legati al rito e, quindi, non solo al disvalore della condotta. Una imbarazzante confusione di idee che porta a un'unica possibile lettura: l'introduzione di un nuovo soggetto processuale, solo femminile, che, avendo subito il reato di genere, è il titolare del diritto alla vendetta privata; diritto con il quale anche il giudice deve fare i conti, essendo obbligato a motivare espressamente le ragioni dell'eventuale rifiuto delle richieste punitive provenienti dalla persona offesa. Non si può non cogliere la novità dirompente che segna il gravissimo arretramento della civiltà del nostro ordinamento penale. Attribuire dignità giuridica alla pretesa vendicativa della donna persona offesa significa regredire a forme barbariche di giustizia penale che non avremmo mai pensato di rivivere nell'epoca del costituzionalismo moderno. Eppure, è proprio questa la volontà del nostro legislatore: legittimare un fenomeno che si riteneva superato dal monopolio punitivo dello Stato fondato sul giusto processo e sulla giusta pena. La vendetta privata non può prescindere da manifestazioni esemplari, plasticamente rappresentate dall'ergastolo che campeggia nella

superfetazione dell'art. 577-bis c.p., come se la pena massima non fosse mai stata appannaggio degli omicidi aggravati commessi in danno di una donna, mentre la cronaca giudiziaria ci rammenta che proprio quella condanna è l'esito ormai pressoché scontato dei processi per "femminicidio". Un ergastolo manifesto al quale consegue, nell'assioma inquisitorio della carcerazione preventiva, l'innesto di nuovi automatismi applicativi per la custodia cautelare. Basterà essere sospettati di femminicidio o di reati con aggravanti di genere per vedersi incarcerati, in quanto soggetti considerati pericolosi in forza di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari. E anche sul tema del mandato obbligatorio di cattura la persona offesa potrà farsi latrice della sua pretesa punitiva anticipata. È un mantra quello dei diritti all'informazione e dei conseguenti poteri di veto rispetto a ogni richiesta proveniente dall'imputato, anche nella fase esecutiva. La pena deve essere esemplare e anticipata.

Il cerchio della vendetta privata si chiude con le previsioni che impongono al pubblico ministero, ossia al rappresentante dello Stato, di assecondare il protagonismo della persona offesa, dal suo ascolto diretto, pena la revoca della titolarità dell'indagine, fino all'organizzazione dell'ufficio di Procura, tutta rivolta a dare priorità assoluta ai procedimenti di codice rosso, confinando nell'oblio la persecuzione penale degli altri pur gravi reati. Pensavamo di essere abituati al peggio, ma questo ddl, facendo strame del principio di uguaglianza e segnando il ritorno processuale alla vendetta privata, sia pure di genere, è un salto quantico nella barbarie. Altro che riforma liberale della giustizia.

\*Professore ordinario di procedura penale

## Vendetta privata di genere

## LEGGI POPULISTA

# Il reato di femminicidio: una deriva simbolica e incostituzionale

Sabrina Viviani\*

SEGUE DALLA PRIMA

... la previsione, per la prima volta esplicitata, della interlocuzione della persona offesa - in caso di patteggiamento - sulla qualificazione giuridica del fatto, sul bilanciamento tra circostanze e sulla quantità della pena concordata con riferimento alle fattispecie di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Norme simbolo, inefficaci sul piano della prevenzione ma destinate a placare la domanda di vendetta sociale che ormai sembra inesorabilmente farsi avanti nel nostro Paese senza trovare argine alcuno.

Il Ministro della Giustizia, superate con una certa leggerezza le critiche di sistema, ha tra l'altro definito l'intervento anche quale strumento di attuazione della Convenzione di Istanbul. Va subito chiarito che questa non è la prospettiva del documento sottoscritto anche dall'Italia. Si tratta, come è noto, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che costituisce la cornice di riferimento per le norme internazionali in materia. La Convenzione individua strategie di contrasto alla violenza di genere definendo quattro capisaldi, le cosiddette "quattro P": Prevenzione, Persecuzione, Protezione, Politiche



integrate. Radicale cambiamento culturale, percorsi di formazione e programmi educativi scolastici, interventi per garantire pari opportunità, misure di prevenzione sociale: questi i punti nodali degli interventi indicati come necessari e prioritari per garantire la parità di genere. Al diritto penale è assegnata la funzione tipica della risposta al crimine nelle cornici costituzionali dei singoli ordinamenti e non certo la sua elezione a strumento di lotta al fenomeno. Del resto, nessun altro Paese sottoscrittore della Convenzione ha ritenuto di inserire nel proprio ordinamento l'autonoma fattispecie di reato e le misure da doppio binario

proposte dal Governo italiano. La stessa Spagna, che pure per prima ha adottato il testo unico sulla violenza di genere (Ley Organica 1/2004), non annovera una autonoma

ma figura di reato di omicidio di una donna.

Fuori dal Continente europeo, i Paesi che conoscono della incriminazione del "femminicidio" sono

in particolare quelli dell'America latina nei quali si registra il più alto numero di crimini violenti contro le donne. Lo studio della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America Latina e i Caraibi (ECLAC) aggiornato al 2023 consegna un dato davvero inquietante: quasi 4.000 donne uccise, in media oltre 10 ogni giorno. In quei territori, le cause degli omicidi delle donne sono riconducibili certamente a subculture di stampo patriarcale ma, in misura significativa, anche ai fenomeni di criminalità transnazionale legati al traffico di esseri umani. La vita umana in certi contesti vale pochissimo e ancor meno quella delle donne, spesso principale bersaglio di ritorsioni nelle faide tribali. Storicamente, poi, in diversi Paesi del centro e sud America la violenza contro le donne è utilizzata come strumento di repressione del dissenso politico.

Legislazioni che hanno queste matrici non possono certo indicare la strada per l'introduzione nel nostro sistema di reati destinati a collocarsi fuori dalla cornice costituzionale. Ecco che ancora una volta si scommette su una legge simbolo dal carattere populista; intervento a "costo zero" dal valore propagandistico, efficace soltanto sul piano mediatico.

\*Avvocata penalista

L'introduzione del reato di femminicidio: una differenziazione di cui avevamo veramente bisogno o uno specchietto per le allodole?



## Una mimosa avvelenata

rubricarla a follia di uno. I numeri raccontano, invece, che questo è fenomeno strutturale. Evocano, ha scritto Ida Dominijanni, l'idea "di un patriarcato ferito e vacillante".

Occorrono, allora, parole nuove, non nel codice penale, ma nella società, per decrittare un problema prima di tutto culturale, politico, uscendo il prima possibile dalla logica stantia del binomio vittima-reato che appalta al diritto penale massimo la soluzione di una piaga che resta viva e vegeta, nonostante le garanzie processuali siano state ridotte al lumicino. Non abbiamo bisogno di ergastoli, di interventi muscolari, come quello del ddl sul femminicidio, presentato a fanfare spiegate col solito trionfalismo di chi raccatta consenso col pugno "maschio" del diritto penale di lotta. Alla vigilia dell'8 marzo, poi! Giusto per ricordarci che al Governo stanno a cuore le sanzioni, non le donne. Che si occupa, maldestramente, di noi quando moriamo, non quando dobbiamo farci a pezzi per gestire lavoro e carico familiare; non quando firmiamo dimissioni in bianco per gravidanza; non quando guadagniamo meno degli uomini; non quando siamo usate per riempire l'unico posto riservato alle quote rosa; non quando il nostro nome compare sulla lapide dei cimiteri dei feti.

Una mimosa avvelenata, quella del ddl: una deresponsabilizzazione, a costo zero (come il Codice Rosso e la Legge Roccella), che risponde più

al grido del buttiato via la chiave (in celle fatiscenti, scandalo di un paese che se ne infischia dei numerosi morti suicidi nelle patrie galere) che non alla necessità di fare davvero qualcosa di utile - di preventivo - per impedire che le donne muoiano ammazzate. Qualcosa che restituisca senso e dignità alla Politica, con la P maiuscola, lasciando perdere l'egemonia del diritto penale simbolico. Non vi è nessuna evidenza scientifica sulla funzione deterrente dell'ergastolo (o più in generale dell'aumento delle pene) per gli autori di questi di reati. Si sa, non sono infrequenti i casi di omicidio-suicidio e non esistono calcoli razionali di costi-benefici quando si usa violenza contro una donna. Uccisa non in quanto donna, ma in quanto "mia". Le donne continuano a morire nonostante gli aumenti di pena. A tacer, poi, dell'incostituzionalità manifesta di una norma che nel costruire una gerarchia di vittime tradisce il principio di uguaglianza e consegna al già lungo elenco dei reati di questa legislatura quello di femminicidio, ammantandolo di concetti astratti e roboanti senza alcuna definizione. Cosa diavolo vuol dire il legislatore quando intende punire con l'ergastolo chi cagiona la morte di una donna per reprimere l'espressione della sua personalità? Determinatezza del precetto penale, questa sconosciuta.

Che importa: la protezione delle vittime esige lo scalpo del carnefice

trasformando la giustizia, per come l'abbiamo intesa dalla Costituzione in avanti, in un privato regolamento di conti che mette in sordina persino la funzione giurisdizionale, non più pubblica ma s'il vous plait. Se la vittima non gradisce la pena patteggiata, il giudice dovrà motivare le ragioni della sua tracotanza, spiegare perché non ha assecondato l'idea di pena della parte privata. Del resto, sembra di sentirli, siamo in guerra e la legge è quella marziale. Anzi no, quella resuscitata dal classico strumentario della lotta alla mafia, terreno privilegiato di numerosi escamotage securitari buoni per legittimare vere e proprie sospensioni delle garanzie processuali. A dirlo è il Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne del Dipartimento per le pari opportunità. "È auspicabile - si legge - che il femminicidio [...] diventi un delitto a sé perché, come accaduto con l'approvazione dell'art. 416-bis (l'associazione a delinquere di stampo mafioso, ndr) (...) lo Stato, in tutte le sue articolazioni, decise di definire quel complesso fenomeno, con le sue peculiarità, opponendovisi, innanzitutto, attraverso l'attribuzione di un nome". Nominare il femminicidio nel codice penale, questo è lo scopo, per combatterlo come la mafia. Non fatelo in nostro nome.

\*Avvocata penalista



Aurora Matteucci\*

“Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima”, ha scritto Cristina Torre Cáceres, artista e attivista peruviana, per la morte di Mara Castilla uccisa in Messico, a soli 19 anni, da un taxista. Parole, queste, divenute simbolo della lotta contro la violenza di genere e recitate spesso, dopo l'assassinio di Giulia Cecchetti, dalle giovani scese in piazza per dire che Giulia doveva essere l'ultima (così, purtroppo non è stato), rivendicando per sé stesse un ruolo non marginalizzato a quello di vittima. Ho pensato, in quei giorni terribili, che qualcosa di profondo si stesse muo-

vendo. Un moto di autocoscienza collettiva che finalmente erodeva le maglie strette del paradigma vittimario, sostituendo il minuto di silenzio in minuto di rumore. "Non siamo vittime", si leggeva in molti manifesti.

Anche gli uomini direttamente coinvolti in quella tragedia hanno fatto la loro parte. Il padre di Filippo Turetta, lo zio e il padre di Giulia Cecchetti, hanno espresso parole diverse, di reciproca empatia, di responsabilità. Perché, se accade che il bravo ragazzo, insospettabile finché non estrae un coltello, brutalmente uccide la compagna che vuole lasciarlo, occorrono gesti di responsabilità collettiva. Degli uomini soprattutto spesso intenti a mostrificare chi compie violenza nel tentativo di

## DISTINZIONE DI GENERE

# Le novità sul femminicidio La scheda normativa del ddl

Laura Finiti\*

**E**cco cosa prevede lo schema del **disegno di legge** approvato dal Consiglio dei Ministri:

- introduce un nuovo reato, il **femminicidio**, ovvero una autonoma fattispecie rispetto al reato di omicidio, sanzionata con la pena dell'**ergastolo**. Con il (nuovo) **articolo 577-bis del codice penale** si prevede infatti che sia punito con la pena detentiva a carattere perpetuo «*chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità*», prevedendo inoltre un autonomo sistema di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti;
- le stesse circostanze di commissione del reato di femminicidio sono introdotte quali **aggravanti per i delitti più tipici del codice rosso** (ad esempio, il delitto di violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari, stalking);



- introduce per i presunti autori di tali delitti una **presunzione di adeguatezza delle misure cautelari** più gravose, ovvero la custodia in carcere e gli arresti domiciliari;
- nei casi di reati del codice rosso, si prevede l'**audizione della persona offesa**

da parte del pubblico ministero personale (e non da parte degli agenti di polizia giudiziaria), laddove sia stata avanzata richiesta in tal senso;

- introduce specifici **obblighi informativi** in favore della persona offesa da un reato del codice rosso, nonché dei prossimi

## Il Macaron

**Art. 3 Cost.:**  
**vittima**  
**di femminicidio**

L. Z.

congiunti della vittima di femminicidio (ad esempio, in relazione alla comunicazione della revoca di misure cautelari coercitive e interdittive);

- per i reati del codice rosso, prevede il parere (non vincolante) della persona offesa in caso di **patteggiamento** e il connesso onere motivazionale del giudice, il quale dovrà esporre nella sentenza le ragioni per le quali non ritiene fondato il parere della vittima;

- interviene sui **benefici penitenziari** per gli autori di reati del codice rosso, introducendo **limiti** alla concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione;

- introduce in favore della persona offesa il diritto di essere avvisata anche dell'uscita dal carcere dell'autore di reati da codice rosso, a seguito di concessione di misure premiali. Medesima comunicazione è prevista per i prossimi congiunti della vittima di femminicidio;

- implementa gli **obblighi formativi dei magistrati** in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

\*Avvocato penalista

Marianna Caiazza\*

**L**a principale novità del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri è l'introduzione della fattispecie autonoma di reato di femminicidio che, così come strutturata, immette nel sistema penale una distinzione fondata sul genere, ed impone un inevitabile confronto con il principio di uguaglianza, oggi non più semplice garanzia di parità dei cittadini dinanzi alla legge, ma parametro di legittimità di quelle norme che producano discriminazioni *ratione subiecti*.

Il continuo confronto con il principio di uguaglianza ha prodotto non pochi risultati nel corso degli anni: dal codice del 1930, d'altronde, non potevano che essere via via espunte tutte quelle disposizioni discriminatorie perché fondate su motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali. Alla fine degli anni '60 si pone, tra gli altri, il tema della compatibilità del delitto di adulterio di cui all'art. 559 c.p. con i principi costituzionali, poiché all'epoca si puniva la moglie adultera e non si attribuiva rilevanza ad una identica condotta del marito. Secondo chi al tempo sollevò la questione di legittimità costituzionale, «*il compito del legislatore è quello di rimuovere quegli ostacoli che, fondandosi su apparenti concezioni diffuse nella collettività, vengono frapposti alla eguale considerazione giuridica dell'uomo e della donna rispetto a fatti di identica natura*».

Il delitto è stato espunto dall'ordinamento con sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 della Corte Costituzionale: «*La discriminazione fatta in proposito dall'attuale legge penale viola il principio di eguaglianza fra coniugi*» e quest'ultimo non è sacrificabile in virtù di una data politica legislativa. Per usare ancora le parole del giudice delle leggi (sentenza n. 127/1968), «*il legislatore finisce con l'ammettere che l'adulterio del marito possa non costituire ingiuria alla moglie e col collegare ad un fatto obiettivamente identico conseguenze diverse a seconda che esso sia commesso dall'uomo o dalla donna*».

# Il principio di eguaglianza contro la discrezionalità politica

**Il governo fa riferimento agli obblighi assunti nella Convenzione di Istanbul  
Ma il testo non fa alcun accenno a omicidi legati al genere: parla di "persone"**



Oggi torna sotto diversa forma ed a parti invertite il tema del genere. Il Governo italiano si fregia di quella che secondo il Ministro Nordio «*da un punto di vista dogmatico, oltre che da un punto di vista ovviamente etico e sociale, costituisce una grande svolta*». Si legge nel comunicato stampa che «*l'intervento si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative diseguate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato*». La Convenzione

di Istanbul, sottoscritta dall'Italia nel 2012, si prefigge validi obiettivi: prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne, tutelandone le vittime; promuovere la parità tra i sessi; predisporre un quadro di politiche e misure di protezione ed assistenza verso tutte le vittime di violenza; promuovere a tali fini la cooperazione internazionale e gli approcci integrati tra le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della normativa.

Visto il richiamo del Governo a tale Convenzione (ed alle direttive del medesimo tenore e contenuto che ne sono seguite) ci aspetteremo di trovarvi un reato di

femminicidio. Eppure, a ben guardare, la Convenzione dopo queste premesse individua il destinatario della tutela con una parola e una sola: «*Persona*». Nessun accenno ad omicidi legati al genere: tra le condotte che la Convenzione auspica trovino sanzione penale vi sono alcuni reati come lo stalking, le minacce, la violenza fisica e la violenza sessuale, tutti individuati come meritevoli di punizione quali comportamenti violenti (fisicamente o psicologicamente) nei confronti di una «*persona*». Inutile dire, poi, che lo strumento penale è solo una delle possibili soluzioni prospettate. Ce ne sono molte altre, certamente efficaci:

campagne di sensibilizzazione, programmi scolastici «*su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali*», formazione di figure professionali ad hoc, «*programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali*», case rifugio, linee telefoniche di sostegno, servizi di supporto specializzati e quant'altro. Certo è che solo lo strumento penale è a costo zero.

Al tempo della ratifica, il Presidente turco Erdoğan si oppose, sostenendo che «*normalizzasse l'omosessualità*» proprio perché non limitava la tutela alle «*donne*» nell'idea più tradizionale del termine. La Turchia uscì dalla Convenzione nel 2021. Noi ci siamo andati vicini. Il Governo che oggi sventola trionfante quella Carta da cui ritiene di aver derivato il reato di femminicidio ha in seno alla maggioranza quegli stessi partiti politici che a maggio 2023, al momento di votarla per completare il processo di adesione dell'Unione Europea, si sono tirati indietro. L'estensione degli eurodeputati di Fratelli d'Italia (seguita da quella della Lega) è stata così motivata nel comunicato stampa del 10 maggio 2023: «*Nel ribadire il proprio impegno nella lotta alla violenza contro le donne*», il gruppo di FdI esprime «*preoccupazione sulle tematiche legate al gender*» di fronte ad una Convenzione che rappresenta il «*cavallo di Troia per imporre l'agenda LGBT*». Per il Governo, dunque, genere sì, gender giammai.

\*Avvocato penalista